Condizioni di Assicurazione

Selfycare Pet

Contratto di assicurazione per:

- Rimborso spese veterinarie

- Responsabilità Civile

NORME GENERALI CHE REGOLANO LA POLIZZA

Edizione 06/02/2026

Il presente contratto è stato predisposto in conformità alle linee guida "Contratti Chiari e Comprensibili Ed. 2024" elaborate dal tavolo di lavoro coordinato dall'ANIA.

È un prodotto di

mediolanum ASSICURAZIONI

Gentile Cliente,
desideriamo presentare in breve la nostra proposta di assicurazione pensata per chi vuole tutelare sia la salute di cani e gatti (fino a un massimo di 3 animali), sia proteggere il proprio patrimonio. Stiamo parlando di **Selfycare Pet**.

A COSA SERVE

È pensata per il rimborso delle spese veterinarie per cani e gatti e per proteggersi anche in caso di danni involontari causati a terzi dall'animale assicurato.

CHI PUO' ESSERE ASSICURATO

L'animale assicurato deve essere di proprietà del contraente o di un membro della sua famiglia. La polizza è attivabile dall'app "Mediolanum", che è riservata a chi ha un conto corrente in Banca Mediolanum.

COSA OFFRE

Il rimborso delle spese veterinarie derivanti da infortunio o malattia, con o senza intervento chirurgico (garanzia base obbligatoria).
Il risarcimento per i danni causati dall'animale assicurato ad altre persone o animali, se scelta anche la "Responsabilità civile" (garanzia aggiuntiva opzionale).

LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE

Prevede esclusioni, limitazioni, franchigie e scoperti che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Inoltre, sono presenti periodi di carenza, che decorrono da quando sono attive le coperture, durante i quali gli animali assicurati non sono coperti.

Per facilitare la lettura delle Condizioni di Assicurazione abbiamo scelto di usare un linguaggio più semplice e immediato, inserendo anche dei box di consultazione che vogliono solo essere un aiuto per rispondere a dubbi o domande e sono identificati da queste scritte:

Rispondiamo a un dubbio Facciamo un esempio

È importante prestare attenzione ai termini in **grassetto** che richiamano informazioni di importanza rilevante, a quelli in *Corsivo* che identificano le definizioni richiamate nel Glossario, ai riquadri arancioni per le coperture escluse (le esclusioni), fucsia per i periodi di tempo durante i quali la Compagnia non paga l'indennizzo (i periodi di carenza) e blu per le somme massime che possono essere pagate (i massimali). Se si sta leggendo il documento in formato elettronico PDF, i termini in *Corsivo* sono dei link che rimandano sia alle definizioni nel glossario sia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione.

Inoltre, in fondo alle Condizioni trova un riepilogo delle coperture assicurative offerte dalla polizza, con relativi massimali, limitazioni, scoperti e franchigie: LA POLIZZA IN SINTESI.

Le ricordiamo che accedendo all'area riservata del sito internet *www.mediolanumassicurazioni.it* può consultare e gestire telematicamente la sua posizione assicurativa (c.d. Home Insurance), oppure può sempre contattare il suo Family Banker di Banca Mediolanum.

Buona lettura!

Con i miei migliori saluti,

Mediolanum Assicurazioni S.p.A.
Amministratore Delegato e Rappresentante Legale
Massimo Grandis

INDICE

GLOSSARIO ..... 3 di 10

CHE COSA/CHI È ASSICURATO? ..... 5 di 10

Art. 1. Chi può essere assicurato con Selfycare Pet ..... 5 di 10

Art. 2. Cosa è assicurato con Selfycare Pet ..... 5 di 10

CHE OBBLIGHI HO? ..... 5 di 10

Art. 3. Dichiarazioni del contraente ..... 5 di 10

Art. 4. Aggravamento e diminuzione del rischio ..... 5 di 10

QUANDO E COME DEVO PAGARE? ..... 6 di 10

Art. 5. Il Premio di polizza ..... 6 di 10

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? ..... 7 di 10

Art. 6. Attivazione della polizza e certificato di polizza (la conclusione del contratto) ..... 7 di 10

Art. 7. Da quando si è assicurati (effetto e decorrenza delle coperture) ..... 7 di 10

Art. 8. Quanto dura la polizza e da quando l'animale non è più assicurato ..... 7 di 10

COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA? ..... 7 di 10

Art. 9. Diritto di ripensamento e disdetta successiva (il recesso) ..... 7 di 10

Art. 9.1 Il recesso dopo un sinistro ..... 8 di 10

ULTERIORI TERMINI E CONDIZIONI CHE REGOLANO LA POLIZZA ..... 8 di 10

Art. 10. Modifiche delle Condizioni di Assicurazione ..... 8 di 10

Art. 11. Chi può far valere i diritti che derivano dalla polizza ..... 8 di 10

Art. 12. Entro quanto tempo far valere i propri diritti (la prescrizione) ..... 8 di 10

Art. 13. Il Regime fiscale della polizza ..... 8 di 10

Art. 14. Cosa fare quando nasce una controversia e quale giudice può decidere sulle controversie (il foro competente) ..... 8 di 10

Art. 15. Legge applicabile alla polizza ..... 8 di 10

Art. 16. Volontaria esagerazione del danno ..... 9 di 10

Art. 17. Cosa si deve fare se sono state sottoscritte anche altre polizze (il cumulo) ..... 9 di 10

Art. 18. Modalità di comunicazione ..... 9 di 10

Art. 19. L'area riservata del sito internet (Home Insurance) ..... 9 di 10

LA POLIZZA IN SINTESI ..... 10 di 10

GLOSSARIO

Riportiamo le definizioni dei termini utilizzati e che ritrova scritti in *Corsivo* in queste Condizioni di Assicurazione. Tutte s'intendono sia al singolare sia al plurale.

Animale assicurato
Cane o gatto, di proprietà del contraente o di un componente della sua famiglia e che vive con loro in modo continuativo. Deve essere identificato nel certificato di polizza attraverso il numero di microchip.

Certificato di polizza
Il documento che la Compagnia invia al contraente dopo che accetta l'attivazione della polizza. Con questo documento, che prova l'esistenza della polizza, lo informa anche del fatto che ogni animale assicurato è coperto per le garanzie e le somme che sono riportate sullo stesso e da quando inizia la copertura. Il contraente deve rimandarlo alla Compagnia dopo averlo firmato.

Compagnia
Mediolanum Assicurazioni S.p.A., impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa.

Conglomerato finanziario
L'insieme di Banca Mediolanum e delle società da questa controllate, direttamente o indirettamente.

Contraente
Chi stipula il contratto di assicurazione per proteggere l'animale assicurato; può gestire il contratto e ha obblighi e diritti (per esempio chiedere che il contratto non venga rinnovato).

Contratto a distanza
Il contratto che viene concluso senza che ci sia mai la contemporanea presenza fisica del contraente e del distributore per il tramite di un suo incaricato (consulenti, addetti o dipendenti), con tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto stesso, compresa la sua conclusione.

Famiglia (del Contraente)
I membri della famiglia del contraente che convivono con il contraente stesso e compaiono sul suo certificato di "stato di famiglia", quando si verifica un sinistro. Consideriamo membri della famiglia anche i conviventi "more uxorio" (cioè che vivono con il contraente come se fossero marito e moglie pur non essendo sposati) e i figli fiscalmente a carico del contraente anche se non convivono con lui.

Indennizzo
La somma che la Compagnia deve pagare al contraente in caso di sinistro indennizzabile, con i limiti e i massimali previsti dalle singole garanzie.

Infortunio
L'evento provocato da un fattore esterno, imprevisto e violento, che causa all'animale assicurato danni fisici obiettivamente riscontrabili e accertabili.

Malattia
L'alterazione dello stato di salute che non dipende da infortunio (ad esempio un infarto). Non deve essersi manifestata cioè aver dato origine a sintomi e/o esami e/o diagnosi e/o cure prima della data di attivazione della polizza.

Polizza (contratto di)
Il contratto con cui una compagnia di assicurazione, a fronte del pagamento di una somma prestabilita (il premio), si fa carico della copertura di un rischio al posto della persona assicurata e si obbliga a pagarle l'indennizzo previsto dal contratto stesso se si verifica un evento dannoso (il sinistro).

Premio
La somma di denaro che è necessario versare alla Compagnia per avere le coperture assicurative previste dalla polizza.

Sinistro
L'evento dannoso al verificarsi del quale è prestata la copertura assicurativa, se ricorrono le condizioni previste dalla polizza.

Tecniche di comunicazione a distanza
Le tecniche diverse dagli annunci pubblicitari con le quali le banche e gli intermediari contattano la clientela, anche per il tramite di propri consulenti, addetti e dipendenti. Tali tecniche non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e dell'intermediario o di un suo incaricato. Tra esse rientrano ad esempio il telefono, internet o un'app.

INTRODUZIONE

Selfycare Pet è una polizza modulare, cioè si compone di una garanzia base obbligatoria (il rimborso delle spese veterinarie), che può essere acquistata anche singolarmente, e una garanzia aggiuntiva opzionale (Responsabilità Civile) che può essere attivata solo se è stata selezionata anche la garanzia base obbligatoria. Ciascuna garanzia copre specifici bisogni e il contraente, può scegliere se attivarle entrambe in base alle proprie esigenze assicurative, componendo e personalizzando la polizza.

Le condizioni di assicurazione sono suddivise in questi diversi documenti:

a) Norme generali, cioè le regole comuni che si applicano a entrambe le garanzie (per esempio informazioni su quando inizia la copertura assicurativa e su come pagare il premio);

b) Norme che regolano le due garanzie, sia quella base obbligatoria sia quella aggiuntiva opzionale, di cui si compone la polizza.

NORME GENERALI CHE REGOLANO LA POLIZZA

CHE COSA/CHI È ASSICURATO?

Art. 1. Chi può essere assicurato con Selfycare Pet

Selfycare Pet è una Polizza, cioè un contratto di assicurazione tra Mediolanum Assicurazioni (cioè noi o la *Compagnia*) e il *Contraente* per proteggere, e quindi assicurare a fronte del pagamento di un *Premio* annuale fino a 3 animali (cani o gatti) di proprietà del *Contraente* o di un membro della sua *Famiglia* e con le caratteristiche che vediamo all'art. 1 delle "Norme che regolano la garanzia Rimborso spese veterinarie".

! È IMPORTANTE SAPERE

Selfycare Pet può essere acquistata solo da chi ha un conto corrente con Banca Mediolanum e risiede in Italia.

Art. 2. Cosa è assicurato con Selfycare Pet

Selfycare Pet prevede il rimborso delle spese veterinarie in caso di Infortunio o Malattia dell'Animale (garanzia base obbligatoria) e la possibilità di proteggere il suo proprietario in caso di richieste di risarcimento per danni causati dall'Animale a cose o persone (garanzia aggiuntiva opzionale).

Il *Contraente* quando sottoscrive la Polizza può scegliere se attivare solo la garanzia base oppure entrambe, in base alle proprie esigenze assicurative.

CHE OBBLIGHI HO?

Art. 3. Dichiarazioni del contraente

Il *Contraente* deve fornire dichiarazioni vere, corrette e complete (in termini giuridici non deve rendere dichiarazioni inesatte o reticenti, come previsto dal Codice Civile) su aspetti che influiscono sulla decisione della *Compagnia* di proteggere gli animali oppure no (per esempio l'età o la razza).

Se il Contraente lo fa con l'intenzione di ricevere il pagamento dell'*Indennizzo* quando non ne avrebbe diritto (cioè con dolo) o per grave negligenza, imprudenza o imperizia (cioè con colpa grave), la *Compagnia* può annullare il contratto di assicurazione, cioè la Polizza, entro 3 mesi dal giorno in cui ha scoperto che la dichiarazione non era vera o corretta.

Se il *Sinistro* si verifica prima che annulliamo la Polizza, non paghiamo l'*Indennizzo*. La *Compagnia* ha diritto, comunque, di trattenere i premi già incassati per coprire ogni *Animale* fino al giorno dell'annullamento della Polizza.

Se invece non c'è dolo o colpa grave, la *Compagnia* può chiudere la Polizza, cioè recedere dal contratto, entro 3 mesi dal giorno in cui ha scoperto che la dichiarazione non era vera o corretta. Se il *Sinistro* si verifica prima di chiudere la *Polizza* oppure prima di scoprire che la dichiarazione non era vera e corretta, riduciamo l'*Indennizzo* da pagare in proporzione della differenza tra il *Premio* pagato e quello che avremmo fatto pagare se avessimo saputo la verità.

Art. 4. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il *Contraente* deve comunicare per iscritto se la probabilità che si verifichi un *Sinistro* coperto dalla *Polizza* è più alta rispetto a quando è stata sottoscritta. Se questo rischio più alto fosse stato presente al momento della sottoscrizione e la *Compagnia* l'avesse conosciuto avrebbe potuto non aprire la *Polizza* o avrebbe fatto pagare un *Premio* più alto (in

termini giuridici si parla di aggravamento del rischio come previsto dal Codice Civile).
La *Compagnia* può chiudere la Polizza, cioè recedere dal contratto. La chiusura da parte della *Compagnia* vale dal momento in cui il *Contraente* riceve la comunicazione; la *Compagnia* ha comunque il diritto di incassare il *Premio*.
Se il *Sinistro* si verifica prima che chiudiamo la *Polizza* non paghiamo l'*Indennizzo* al *Contraente* e non restituiamo il *Premio*.
Quando invece viene comunicata la diminuzione della probabilità che si verifichi un *Sinistro* (c.d. diminuzione del rischio), la *Compagnia* è tenuta a ridurre il *Premio* o i premi successivi alla comunicazione scritta del *Contraente*, come previsto dal Codice Civile.

QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 5. Il Premio di polizza

La somma dovuta alla *Compagnia* (in termini assicurativi il *Premio*) è SEMPRE determinata per il periodo di assicurazione di un anno. È dovuta per intero per ogni anno in cui si rinnova la Polizza, anche se il pagamento avviene con frequenza mensile, anziché una sola volta all'anno. Il frazionamento non comporta costi aggiuntivi.
Il *Premio* annuale o la sua prima parte (per noi il c.d. *Premio* da pagare alla firma) devono essere versati quando viene acquistata la polizza, con un'autorizzazione ad addebitare direttamente il conto corrente di Banca Mediolanum indicato dal *Contraente*. Gli importi di *Premio* successivi devono essere pagati alla *Compagnia* con un'autorizzazione di addebito diretto in conto corrente (in termini bancari Sepa Direct Debit o SDD).
Se si sceglie la frequenza mensile, il *Premio* da pagare alla firma è pari a 3 rate mensili e avviene con addebito diretto sul conto corrente di Banca Mediolanum indicato dal *Contraente*. Le mensilità successive invece verranno pagate alla *Compagnia* con SDD.

! È IMPORTANTE SAPERE

Il pagamento dell'intero *Premio* o di un *Premio* successivo dopo la scadenza annuale della *Polizza* viene SEMPRE considerato come volontà di rinnovare la copertura per quell'anno.
L'importo del *Premio* è calcolato in base all'età e alla razza di ogni *Animale* quando viene acquistata la *Polizza* per la prima volta e non cambia per gli eventuali rinnovi annuali.

Lo sconto sul premio

Al *Premio* applichiamo uno sconto del:
- 10% se si assicurano 2 animali;
- 15% se si assicurano 3 animali.

La *Compagnia*, inoltre, può applicare sconti sul *Premio* alle polizze sottoscritte da: suoi dipendenti o collaboratori continuativi; dipendenti, consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede o collaboratori continuativi del distributore Banca Mediolanum S.p.A.; dipendenti o collaboratori continuativi di altre Società del Conglomerato Finanziario Mediolanum. Queste condizioni vengono applicate anche alle polizze fatte dai rispettivi coniugi e parenti in linea retta (ad esempio figli), in linea collaterale (ad esempio fratelli e sorelle) e affini (ad esempio cognati e suocere) entro il secondo grado.

Infine, la *Compagnia* o il distributore, quest'ultimo solo su autorizzazione e in accordo con la *Compagnia* stessa, possono applicare sconti sul *Premio* sulla base di specifiche valutazioni/iniziative anche di carattere commerciale.

Cosa succede se non viene pagato il premio

Se non viene pagato il *Premio* di *Polizza* o anche solo una sua parte, la copertura viene sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della relativa scadenza e viene riattivata solo dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento o i pagamenti vengono recuperati.
Nei 6 mesi successivi alla scadenza del *Premio* o di una sua parte, la *Compagnia* ha il diritto di chiedere il pagamento di tutto quello che nel frattempo non è stato pagato. Se non lo chiede allora la *Polizza* viene chiusa, come previsto dal Codice Civile.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 6. Attivazione della polizza e certificato di polizza (la conclusione del contratto)

La *Polizza* si attiva dopo che è stato completato l'acquisto on-line (cioè mediante *Tecniche di comunicazione a distanza*) nella sezione Selfycare dell'app Mediolanum, con l'inserimento di tutte le informazioni richieste e è andato a buon fine il pagamento del *Premio* o della sua prima parte; da quel momento in termini giuridici il contratto può dirsi concluso a distanza, e quindi hanno effetto tutti i diritti e gli obblighi per la *Compagnia* e il *Contraente*.

! È IMPORTANTE SAPERE

Non è prevista un'accettazione della richiesta di assicurarsi da parte della *Compagnia* che, comunque, invia al *Contraente* un *Certificato di Polizza*. Quando il *Contraente* riceve il *Certificato* **deve restituirlo alla *Compagnia* dopo averlo firmato**.

Art. 7. Da quando si è assicurati (effetto e decorrenza delle coperture)

Ogni *Animale* è assicurato dalle ore 24 del giorno indicato nel *Certificato di Polizza*.
Dal momento che Selfycare Pet è un Contratto a distanza, il *Contraente* al momento della conclusione dello stesso ha il diritto di chiedere, comunicandolo per iscritto alla *Compagnia* o al distributore Banca Mediolanum, che la *Polizza* abbia inizio solo dopo che sono passati 14 giorni (in termini giuridici si dice che l'efficacia del contratto è sospesa). Quindi, in questo caso la copertura è attiva dalle ore 00.00 del 15° giorno successivo alla data di conclusione del contratto, sempre che il *Contraente* non abbia nel frattempo esercitato il diritto di recesso (*art. 9*) e se la *Compagnia* ha incassato il *Premio*. In caso contrario, la copertura è attiva dalle ore 00.00 del giorno successivo a quello in cui viene incassato il *Premio*.

Art. 8. Quanto dura la polizza e da quando l'animale non è più assicurato

Questa *Polizza* dura 1 anno, e si rinnova di anno in anno in automatico, cioè non serve che il *Contraente* dica alla *Compagnia* di volerla mantenere attiva (in termini giuridici si parla di tacito rinnovo del contratto), fino a quando:
- il *Contraente* oppure la *Compagnia* non comunicano di volerla chiudere (come vedremo all'*art. 9*);
- l'unico *Animale assicurato* raggiunge un'età di 10 anni. In questo caso la *Polizza* si chiude in automatico al termine della scadenza annuale del *Premio* successiva al compimento del 10° anno.
  Se invece sono assicurati più animali, la *Polizza* rimane attiva per quelli che non hanno ancora compiuto i 10 anni.

COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Art. 9. Diritto di ripensamento e disdetta successiva (il recesso)

Dal momento che Selfycare Pet è un Contratto a distanza, il *Contraente* ha il diritto di ripensarci, cambiando idea, e chiudere la *Polizza* (cioè recedere dal contratto senza penali come previsto dal Codice del Consumo) entro 14 giorni dalla data della sua conclusione. Per farlo deve inviare alla *Compagnia* una raccomandata o una PEC firmata digitalmente dichiarando anche che nel frattempo non si è verificato alcun *Sinistro*. In questo caso, se il *Contraente* quando completa l'acquisto on-line chiede che il contratto inizi dopo 14 giorni, la *Compagnia* restituisce tutto il *Premio* pagato.
Se invece non lo chiede, la *Compagnia* restituisce il *Premio* al netto della parte utilizzata per coprire gli animali assicurati ogni giorno prima del ripensamento.

Il *Contraente* e la *Compagnia* possono chiudere la Polizza, cioè disdire il contratto, almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, con una raccomandata (o con una e-mail firmata digitalmente a mezzo Posta Elettronica Certificata - PEC). Il *Contraente* può chiudere la *Polizza* anche attraverso il servizio di Home Insurance (di cui parliamo all'*art. 19*), specificando sempre che nel frattempo non si è verificato alcun *Sinistro*. **Se non viene inviata la richiesta di disdetta la *Polizza* si rinnova in automatico di anno in anno**.
Se il *Contraente* non ha più la residenza anagrafica in Italia, deve comunicarlo alla *Compagnia* che, dopo aver ricevuto la notizia, invia una raccomandata per informarlo che la *Polizza* viene chiusa in occasione della prima scadenza annuale successiva alla notizia della variazione di residenza. Quindi la *Polizza* rimane attiva solo fino a quella data.

! È IMPORTANTE SAPERE

Il *Contraente* non può esercitare il diritto di recesso se si è verificato un *Sinistro*. Se fornisce una dichiarazione non vera, la *Compagnia* può rivalersi nei suoi confronti per ogni spesa e/o onere sostenuto direttamente e/o indirettamente connesso.

Art. 9.1 Il recesso dopo un sinistro

Il *Contraente* e la *Compagnia* possono chiudere la Polizza, dopo ogni *Sinistro* denunciato in modo corretto, fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'*Indennizzo*, sempre con Raccomandata o con PEC firmata digitalmente. In questi casi, il recesso comunicato dal *Contraente* vale (cioè ha effetto) dalla data in cui spedisce la comunicazione, mentre quello della *Compagnia* vale solo dopo che sono trascorsi 30 giorni dalla data in cui ha spedito la comunicazione.
In tutti i casi di recesso appena descritti, la *Compagnia* chiude la *Polizza* entro 30 giorni dalla data da cui ha effetto.

ULTERIORI TERMINI E CONDIZIONI CHE REGOLANO LA POLIZZA

Art. 10. Modifiche delle Condizioni di Assicurazione

Le eventuali modifiche della *Polizza* devono essere fatte per iscritto.

Art. 11. Chi può far valere i diritti che derivano dalla polizza

In caso di *Sinistro* le azioni, le ragioni e i diritti che derivano da questa *Polizza* possono essere fatti valere solo dal *Contraente* o dalla *Compagnia*. Spetta al *Contraente* svolgere tutte quelle azioni necessarie per l'accertamento dei danni derivanti dal *Sinistro* e per consentire alla *Compagnia* di fare il relativo pagamento. Al solo fine di accertare i danni subiti, il *Contraente* non può rifiutarsi di fare quanto richiesto dalla *Compagnia*. L'*Indennizzo* dei sinistri, secondo quanto previsto dalla Polizza, può essere pagato dalla *Compagnia* solo al *Contraente* e se lo accetta.

Art. 12. Entro quanto tempo far valere i propri diritti (la prescrizione)

Ogni diritto che deriva dalla *Polizza* deve essere esercitato entro 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto da cui nasce quel diritto, secondo quanto stabilito dal Codice Civile.
Però, se il Contrente non adempie – con l'intenzione, cioè con dolo, di ingannare la *Compagnia* – all'obbligo di comunicare il *Sinistro* alla *Compagnia* o a quello di fare tutto ciò che può per evitare che il danno si verifichi o per diminuirlo, perde il proprio diritto all'*Indennizzo* come previsto dal Codice Civile (in termini giuridici decade dal proprio diritto); se invece non adempie per imprudenza, negligenza ed imperizia (in termini giuridici si parla di colpa), la *Compagnia* ha diritto a ridurre l'*Indennizzo*).

Art. 13. Il Regime fiscale della polizza

Tutte le imposte sul *Premio* relative a questa Polizza, previste dalla normativa fiscale, sono a carico del *Contraente* che le paga all'interno del *Premio*.
Le somme pagate da Mediolanum Assicurazioni sono esenti da imposta.

Art. 14. Cosa fare quando nasce una controversia e quale giudice può decidere sulle controversie (il foro competente)

Se tra la *Compagnia* e il *Contraente* non c'è accordo relativamente alla *Polizza* o sul pagamento dei sinistri e nasce una controversia, bisogna tentare di risolverla con la mediazione prima di andare da un giudice, rivolgendosi a un Organismo di Mediazione presente nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. Durante la mediazione, che è un cosiddetto sistema alternativo di risoluzione stragiudiziale delle controversie (cioè una procedura in cui non ci si presenta davanti a un giudice), bisogna farsi assistere da un avvocato.
Se la mediazione non ha successo è sempre possibile rivolgersi a un giudice. In questo caso la competenza per decidere la controversia è sempre quella dell'autorità giudiziaria del luogo in cui il *Contraente* ha la residenza o il domicilio.
In alternativa alla mediazione, per risolvere la controversia si può ricorrere anche agli altri sistemi di risoluzione stragiudiziale indicati sul sito www.mediolanumassicurazioni.it (come per esempio l'Arbitro Assicurativo), prima di rivolgersi a un giudice.

Art. 15. Legge applicabile alla polizza

Per tutto quanto non è stato scritto in queste condizioni di assicurazione, alla *Polizza* si applica la Legge Italiana.

Art. 16. Volontaria esagerazione del danno

Il *Contraente* perde il diritto all'*Indennizzo* se esagera l'ammontare del danno, con l'intenzione di ingannare la *Compagnia* (cioè con dolo) o se usa per dimostrare il danno mezzi disonesti o documenti falsi o ne facilita il peggioramento.

Art. 17. Cosa si deve fare se sono state sottoscritte anche altre polizze (il cumulo)

Come prevede il Codice Civile, se il *Contraente* ha già o sottoscrive polizze anche con altre compagnie assicurative per le stesse garanzie previste anche da questa Polizza, deve comunicarlo alla *Compagnia*.
In caso di *Sinistro*, per poter ricevere l'*Indennizzo* che gli spetta, il *Contraente* deve avvisare ciascuna compagnia assicurativa indicando a tutte il nome delle altre; la parte di *Indennizzo* che ogni compagnia deve pagare è ridotta, in proporzione ai criteri previsti dal rispettivo contratto di assicurazione, se la somma di tutti gli indennizzi (tolta la parte che una delle compagnie non dovesse liquidare) supera l'ammontare del danno.
Se il *Contraente* non comunica in modo volontario il nome delle altre compagnie assicurative, perde il diritto all'*Indennizzo*, perché le compagnie, come previsto dal Codice Civile, non sono più tenute a pagarlo.
Se invece avvisa tutte le compagnie, ma una o più non paga la propria parte di *Indennizzo*, la somma dovuta viene divisa tra le altre (che poi potranno chiedere indietro alle compagnie che non hanno pagato quanto anticipato). Se una compagnia non può pagare la propria parte perché non riesce più a rispettare i propri impegni economici (cioè è insolvente), le altre si dividono il pagamento.

Art. 18. Modalità di comunicazione

La *Compagnia* manda al *Contraente* le comunicazioni relative alla *Polizza* via posta oppure in via telematica all'interno dell'area riservata del servizio Home Insurance (di cui parliamo al successivo *art. 19*), in base alla scelta che fa quando acquista la *Polizza* on-line. Se sceglie di riceverle nell'area riservata, il *Contraente* deve avere un indirizzo e-mail, su cui viene avvisato ogni volta che è disponibile una nuova comunicazione.
Il *Contraente* può comunque sempre cambiare la scelta che ha fatto, chiedendo alla *Compagnia*, anche per il tramite di Banca Mediolanum, di modificare la modalità di ricezione, passando da quella telematica a quella via posta e viceversa.

Art. 19. L'area riservata del sito internet (Home Insurance)

La *Compagnia* mette a disposizione del *Contraente* un'area riservata nel sito internet per accedere alla posizione assicurativa, in cui trovare i dati principali della *Polizza* e poter operare, ad esempio, per informare la *Compagnia* di un *Sinistro* o fare tutte le altre operazioni rese disponibili tempo per tempo (il c.d. servizio di Home Insurance).
Il servizio è gratuito e si utilizza con i codici personali rilasciati dalla *Compagnia* su richiesta. Questi codici di accesso servono per garantire un adeguato livello di riservatezza e sicurezza.
L'utilizzo dell'area riservata è disciplinato dalle "Norme che regolano il servizio di Home Insurance" presenti sul sito della *Compagnia*.
La *Compagnia* - anziché sul proprio sito - rende disponibili le predette funzionalità, sia informative che dispositive, sul sito del distributore Banca Mediolanum all'indirizzo www.bmedonline.it, solo per i titolari del servizio di "Banca Diretta" della medesima Banca e unicamente per le polizze distribuite dalla stessa, utilizzando codici forniti direttamente dalla Banca.

LA POLIZZA IN SINTESI

Garanzie	Massimali	Franchigie/Scoperti
Rimborso spese veterinarie	€ 1.500 per sinistro/anno	scoperto 20% con minimo di € 100 per sinistro
Responsabilità Civile	€ 1.000.000 per sinistro/anno	franchigia di € 200 per sinistro

Sede Legale: Palazzo Meucci
Via Ennio Doris, 20079 Basiglio (MI) - t +39 02 9049.1
Capitale sociale euro 25.800.000 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di Milano n. 02430620159 –
P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum - Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. n. 9002 del 7/8/1974 (G.U. n. 219 del 22/08/74) ed è iscritta al n. 1.00047 dell'Albo delle imprese di Assicurazione e Riassicurazione - Società appartenente al Gruppo Assicurativo Mediolanum, iscritto al n. 055 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Mediolanum Vita S.p.A. - Società con unico Socio.

mediolanumassicurazioni@pec.mediolanum.it
www.mediolanumassicurazioni.it

Edizione 06/02/2026

È un prodotto di

mediolanum ASSICURAZIONI